

COMUNE DI BOSCHI SANT'ANNA

PROVINCIA DI VERONA
Cod. Fisc. 00686570235

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL PERIODO DAL 01.09.2018 AL 31.08.2020.

ART. 1 OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per le scuole d'infanzia e primaria, per gli alunni residenti nel Comune di Boschi Sant'Anna e, compatibilmente con gli orari scolastici, anche per alunni residenti in altri Comuni limitrofi, iscritti alla scuola d'infanzia ed alla scuola primaria ubicate nel territorio comunale.

ART. 2 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Il servizio di trasporto scolastico, inteso come servizio di pubblico interesse, consiste nel prelievo e riconsegna presso l'abitazione di residenza, o altro luogo, degli alunni frequentanti le scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale, che ne abbiano fatto formale domanda scritta all'Amministrazione. Per quanto, il servizio non può essere sospeso o abbandonato se non per cause di forza maggiore, dipendenti da fattori naturali quali, impraticabilità delle strade dovuta a neve, ghiaccio o altro evento, comunque non prevedibili e non imputabili alla ditta appaltatrice. In caso di interruzione, per qualsiasi motivo, dell'attività scolastica, l'Ufficio Segreteria del Comune provvederà a comunicarlo immediatamente alla ditta appaltatrice. L'autista o gli autisti impegnati nel servizio devono, per ogni evenienza, essere raggiungibili a mezzo telefono cellulare onde garantire tempestivamente ogni e qualsivoglia comunicazione da e verso la stazione appaltante.

ART. 3 DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà la durata di anni due, precisamente, dal 01.09.2018 sino al 31.08.2020. Sarà cura dell'Amministrazione comunale, sulla base del calendario scolastico comunicato dalla direzione didattica, informare la ditta appaltatrice della data di inizio e fine servizio nonché gli orari giornalieri del medesimo.

Visto per accettazione del legale rappresentante della ditta _____

Sig. _____ Firma _____

Qualora alla scadenza dell'appalto l'Amministrazione Comunale non avesse ancora proceduto ad individuare il successivo contraente, l'appaltatore è tenuto a garantire il servizio prestato per tutto il tempo necessario fino alla data di assunzione del servizio da parte della ditta subentrante, e comunque, per un periodo massimo di 6 mesi, alle medesime condizioni di cui al contratto di appalto, dietro semplice richiesta scritta, comunicata almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto.

ART. 4 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il servizio è regolato dalle norme del presente capitolato e dalla lettera d'invito, dalle norme del codice civile, dal D. Lgs.18.04.2016 n. 50 ed, inoltre, dalla seguente normativa specifica di settore:

- D.Lgs. 22.12.2000 n. 395 e Regolamento attuativo D.M. 161 del 28.04.2005 (in materia di accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada);
- D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e s.m.i (codice della strada) e relativo Regolamento di esecuzione e attuazione D.P.R. 495/1992 e s.m.i.;
- Legge 01.08.2003 n. 218 (disciplina di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente);
- L.R. Veneto 14.09.1994 n. 46 (disciplina degli autoservizi atipici) e L.R. Veneto 03.04.2009 n. 11 (disposizioni in materia di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e modifica dell'art. 4 della L.R. Veneto 30.10.1998 n. 25 (disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale);
- L.R. Veneto 30.10.1998 n. 25 (disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale);
- D.M. 18.04.1977 (caratteristiche costruttive degli autobus) integrato con successivi D.M. 13.01.2004 e D.M. 01.04.2010;
- D.M. 31.01.1977 (nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico) e successiva circolare del Ministero dei trasporti e della navigazione n. 23 del 11.03.1977;
- D.M. 20.12.1991 n. 448;
- D.Lgs. 19.11.1997 n. 422;
- D.P.R. 207/2010;

La ditta affidataria è tenuta ad osservare la normativa di settore vigente, inclusi i provvedimenti adottati in data successiva a quella dell'affidamento del servizio.

Nello svolgimento del servizio l'affidatario è tenuto al rispetto dei principi contenuti nel D.P.C.M. 27 gennaio 1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici". L'affidatario, in caso di sciopero del personale dipendente, è tenuto ad assicurare comunque il trasporto, trattandosi di servizio essenziale di cui alla L. 146/90 "Norme dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali" e s.m.i., dandone tempestiva comunicazione alla stazione appaltante e all'istituzione scolastica.

Visto per accettazione del legale rappresentante della ditta _____

Sig. _____ Firma _____

ART. 5 IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO

L'importo massimo contrattuale presunto stimato, per tutto il periodo di durata del contratto, ammonta ad **€ 60.000,00** (IVA esclusa), comprensivo del costo della sicurezza del lavoro di cui all'art. 26, c. 6, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Non sono previsti costi per la sicurezza per eliminare o ridurre i rischi da interferenza di cui all'art. 26, c. 5, del citato decreto, non sussistendo gli obblighi di redazione del DUVRI di cui all'art. 26, c. 3, del già richiamato decreto.

L'importo massimo contrattuale è calcolato su una percorrenza complessiva di presunti **Km. 16.000** annui ai quali vanno aggiunti altri presuntivi Km 1.000 annui per servizi supplementari di cui all'art. 12. Il costo presunto al Km. è pari ad **€ 1,765**.

Il corrispettivo offerto si intende accettato dall'appaltatore e dichiarato remunerativo in base a calcoli di sua competenza, alle condizioni tutte del presente capitolato.

L'importo del contratto rimarrà tale per l'intera durata dell'appalto. In caso di scostamento del chilometraggio annuo effettivo rispetto a quello annuale previsto (Km. 16.000 e Km 1.000), in aumento o in diminuzione, superiore al 10%, il corrispettivo verrà riproporzionato tenendo conto dei Km eccedenti il 10%, in aumento o in diminuzione, sulla base del valore offerto. Il chilometraggio annuo effettivo sarà oggetto di quantificazione in sede di stesura del Piano di Trasporto di cui all'articolo 10 e suoi aggiornamenti.

Al fine del conteggio dei km percorsi è individuato presso la Sede Municipale (Via Piazza Sant'Anna, 31) il luogo di inizio e fine corsa del mezzo impiegato per il servizio di trasporto scolastico.

ART. 6 MODALITA' DI PAGAMENTO

L'appalto è interamente finanziato da fondi ordinari del bilancio comunale. Il Comune si impegna a corrispondere alla ditta appaltatrice un compenso mensile, eccetto i mesi di luglio e agosto, che verrà così determinato: importo del prezzo a corpo offerto dalla ditta suddiviso per dieci mesi di effettivo svolgimento del servizio.

La ditta appaltatrice provvederà alla emissione di regolari fatture mensili posticipate nelle quali dovranno essere obbligatoriamente indicati il mese di riferimento, i giorni di servizio e il numero dei chilometri percorsi. Nel caso di effettuazione di servizi supplementari di cui al successivo articolo 12, la ditta dovrà indicare distintamente, sotto la propria responsabilità, il numero totale dei chilometri percorsi e le località di destinazione nella fattura relativa al mese di effettuazione di tali servizi.

Visto per accettazione del legale rappresentante della ditta _____

Sig. _____ Firma _____

Il pagamento dei corrispettivi verrà effettuato mediante bonifico bancario su banca d'appoggio indicata dal contraente, previo visto di liquidazione delle fatture dichiarate regolari da parte dell'Ufficio competente, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

L'impresa appaltatrice, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Per l'emissione del provvedimento di liquidazione, il Responsabile del servizio provvederà ad acquisire il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) rilasciato dall'INPS-INAIL aggiornato ed in corso di validità.

In ogni caso se il pagamento è superiore a € 5.000,00, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di cartelle esattoriali.

Dall'ammontare del corrispettivo mensile sarà detratto l'importo di eventuali penalità determinate ai sensi dell'art. 23 del presente capitolato.

ART. 7 PREZZO OFFERTO

Il prezzo offerto dovrà essere comprensivo di tutti i costi della manodopera, oneri fissi, oneri riflessi, costi specifici per la sicurezza di cui all'art. 26, c. 6, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Il prezzo offerto in sede di appalto rimarrà invariato per tutta la durata del contratto e si intende formulato dalla Ditta in base a calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio e quindi invariabile e indipendente da qualsiasi eventualità non prevista dal presente capitolato. L'Aggiudicatario pertanto non potrà pretendere sovrapprezzi o compensi diversi da quelli pattuiti, qualunque possa essere la circostanza sfavorevole che dovesse insorgere dopo l'affidamento del servizio.

ART. 8 UTENTI DEL SERVIZIO

Il servizio di trasporto scolastico è riservato agli alunni della scuola dell'infanzia e della scuola primaria ed al personale di assistenza (accompagnatori). Possono usufruirne solo coloro che ne abbiano fatto formale richiesta scritta all'Amministrazione Comunale su apposito modello redatto dal competente Ufficio.

Visto per accettazione del legale rappresentante della ditta _____

Sig. _____ Firma _____

ART. 9 PERCORSI ED ORARI DI RIFERIMENTO

Il percorso dello o degli scuolabus dovrà essere effettuato in modo tale da rispettare gli orari giornalieri fissati dai competenti organismi scolastici. Le istituzioni scolastiche interessate dal servizio sono:

- Scuola d'Infanzia "D. Perazzani" Via Olmo n. 27 (utenti servizio di trasporto scolastico a.s. 2017/2018 n. 10);
- Scuola Primaria "C. Battisti" " Via Olmo n. 25 (utenti servizio di trasporto scolastico a.s. 2017/2018 n. 37);

Le lezioni scolastiche degli alunni frequentanti la Scuola Primaria "C. Battisti" si svolgono, in via temporanea, presso i locali della Scuola Secondaria "B. Barbarani", sita in Via Verdi – Minerbe.

Qualora nel corso della durata dell'appalto lo svolgimento delle lezioni fosse spostato presso i locali della Scuola Primaria "C. Battisti" in Via Olmo a Boschi Sant'Anna, il trasporto scolastico dovrà essere effettuato rispetto a questo luogo di arrivo/partenza e la Ditta affidataria non avrà da pretendere alcun maggiore corrispettivo a carico del Comune di Boschi Sant'Anna per effetto della predetta modifica di itinerario.

A titolo meramente indicativo si espongono qui di seguito gli orari di percorrenza dell'unico scuolabus impiegato nell'anno scolastico 2017-2018:

Giorno	n. corse	1° corsa		2° corsa		3° corsa	
		dalle	alle	dalle	alle	dalle	alle
Lunedì	3	6:55	8:20	12:30	13:20	15:20	17:15
Martedì	3	6:55	8:20	//	//	15:20	17:30
Mercoledì	3	6:55	8:20	12:30	13:20	15:20	17:15
Giovedì	2	6:55	8:20	//	//	15:20	17:30
Venerdì	3	6:55	8:20	12:30	13:20	15:20	17:15

ART. 10 INDIVIDUAZIONE DEI PERCORSI, DEGLI ORARI E DELLE FERMATE

Prima dell'inizio dell'anno scolastico 2018-2019 l'Amministrazione trasmetterà alla ditta affidataria l'elenco degli alunni che hanno diritto al servizio di trasporto con specificato il luogo di residenza o altro dove effettuare il prelievo e l'eventuale altra destinazione di rientro, se diversa dal luogo del prelievo. In base a ciò l'affidatario provvederà ai seguenti adempimenti:

Visto per accettazione del legale rappresentante della ditta _____

Sig. _____ Firma _____

- trasmettere all'Amministrazione Comunale la proposta di Piano di Trasporto comprendente i singoli percorsi dello scuolabus con l'indicazione delle fermate, degli orari e dello sviluppo chilometrico, nonché l'elenco nominativo degli utenti trasportati nello scuolabus;
- garantire il servizio anche per gli utenti che abbiano richiesto il trasporto durante l'anno scolastico, purché ciò non comporti sostanziali variazioni dei tragitti già predisposti e non modifichi gli orari di entrata delle lezioni, sempre inteso che la capienza legale dello scuolabus lo consenta;
- trasmettere l'elenco del o degli scuolabus impiegati per il servizio allegando copia della carta/e di circolazione;
- presentare copia delle polizze assicurative di cui ai successivi artt. 20 e 21 del presente capitolato;
- trasmettere l'elenco nominativo del personale impiegato con allegate copie delle patenti di guida;

Il Piano di Trasporto redatto all'inizio dell'anno scolastico, in accordo con l'ufficio preposto, potrà subire variazioni durante la durata dell'appalto per effetto di nuove utenze o cessazioni delle stesse che comportino modifiche al percorso da effettuare. L'Amministrazione Comunale si riserva comunque la facoltà, per ragioni di pubblico interesse o alla luce delle mutate esigenze dell'utenza e delle Istituzioni scolastiche, di variare i percorsi, le fermate, senza che la ditta aggiudicataria possa avanzare alcuna pretesa in merito.

ART. 11 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio di trasporto scolastico deve svolgersi con regolarità per tutti i giorni previsti dal calendario scolastico, nel rispetto degli orari richiesti, sui percorsi e con le fermate previste nel Piano di Trasporto e non deve essere sospeso o abbandonato per nessun motivo.

La corsa di andata deve garantire l'arrivo presso i plessi scolastici entro l'orario stabilito dalla direzione didattica per l'inizio delle lezioni. L'orario di partenza dello scuolabus sarà valutato con il preposto ufficio comunale.

Lo scuolabus addetto al servizio dovrà essere presente con congruo anticipo sull'uscita degli alunni, presso i plessi scolastici di cui al precedente art. 9.

Unico interlocutore della ditta affidataria sarà il preposto responsabile dell'Area Economico Finanziaria o in caso d'indisponibilità dello stesso il responsabile dell'Area Tecnica.

Visto per accettazione del legale rappresentante della ditta _____

Sig. _____ Firma _____

ART. 12 SERVIZI SUPPLEMENTARI

La ditta affidataria si impegna a garantire, oltre al servizio di trasporto casa/scuola e ritorno, anche servizi di trasporto supplementari, all'interno e all'esterno del territorio comunale fino al concorso massimo di km. 1.000/anno come evidenziato all'art. 5 del presente capitolato, e più precisamente:

- trasporti dalle scuole agli impianti sportivi;
- trasporti per la partecipazione a manifestazioni culturali, sportive e simili;
- trasporti per la partecipazione ad incontri didattici.

In caso di scostamento del chilometraggio annuo effettivo rispetto a quello annuale previsto (Km 1.000), per lo svolgimento dei servizi supplementari di cui al presente articolo, in aumento o in diminuzione, superiore al 10%, il corrispettivo verrà riproporzionato tenendo conto dei Km eccedenti il 10%, in aumento o in diminuzione, sulla base del valore offerto in sede di gara.

La ditta affidataria si impegna ad effettuare, su semplice richiesta del Comune, un numero minimo di 10 (dieci) uscite didattiche gratuite con utilizzo di un pullman da 46 posti, per l'espletamento di viaggi di natura didattica o analoga, in un raggio massimo di 20 km in orario scolastico calcolando come punto di partenza la sede dell'istituto scolastico interessato al servizio.

ART. 13 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

La ditta affidataria non potrà, per nessuna ragione, sospendere o interrompere il servizio di sua iniziativa.

Quando, per cause di forza maggiore dipendenti da fatti naturali (neve, ghiaccio, alluvioni, ecc.) l'appaltatore non possa espletare il servizio deve darne immediata comunicazione al preposto Ufficio Comunale.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale, nel caso del verificarsi delle predette situazioni o la soppressione da parte della direzione didattica di alcune o tutte le lezioni, di modificare provvisoriamente i percorsi e gli orari onde garantire, anche parzialmente, il servizio di trasporto.

Nei casi di sospensione o interruzione del servizio al di fuori delle ipotesi di cui sopra, la ditta è tenuta al risarcimento dei danni. In tal caso l'Ente potrà, a suo insindacabile giudizio, chiedere altresì la risoluzione del contratto per fatto o colpa della ditta affidataria.

Visto per accettazione del legale rappresentante della ditta _____

Sig. _____ Firma _____

In caso di sciopero del personale dipendente della ditta, l'affidatario deve comunque assicurare il trasporto, trattandosi di un servizio pubblico essenziale ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 146 del 12.6.1990 e s.m.i. e darne immediata comunicazione all'Ente.

In caso di sciopero o assemblee sindacali degli insegnanti, che riguardino un intero plesso scolastico, con riflessi per il servizio di trasporto, la ditta dovrà essere preavvertita almeno 48 ore prima da parte del referente del Comune. E' fatto comunque obbligo all'affidatario di effettuare il trasporto e garantire ugualmente il servizio anche nel caso solo alcuni utenti siano obbligati alla frequenza scolastica.

ART. 14 VERIFICHE E CONTROLLI

Al fine di valutare l'andamento del servizio, i percorsi e le eventuali nuove esigenze che insorgessero durante l'appalto, possono essere effettuate delle verifiche da parte dell'Amministrazione Comunale attraverso le proprie strutture competenti.

Potranno essere attivate, in collaborazione con la ditta affidataria, altre forme di verifica sull'andamento del servizio come, ad esempio, questionari rivolti agli utenti o altri strumenti atti a raccogliere informazioni sul servizio.

Il Comune si riserva, in ogni momento, la facoltà di effettuare controlli al personale, ai mezzi e ai trasportati, per verificare se lo svolgimento del servizio è conforme all'appalto e, nel caso di accertate inadempienze, saranno applicate le sanzioni di legge e quelle previste dal successivo art. 23.

ART. 15 REQUISITI TECNICI DEGLI AUTOMEZZI

La ditta appaltatrice dovrà impiegare, per l'espletamento del servizio, uno scuolabus con data di prima immatricolazione successiva al 31.12.2010, omologato al trasporto di almeno 32 alunni della scuola dell'infanzia e/o primaria, oltre all'autista ed all'accompagnatore.

Il mezzo dovrà inoltre essere in grado di transitare lungo tutti i percorsi previsti dal Piano di Trasporto di cui all'art. 10. La ditta, nel caso di fermo temporaneo degli scuolabus dovuto ad avaria, danneggiamento od altro evento che ne impedisca l'utilizzo, deve garantire l'immediata sostituzione degli stessi con altri mezzi idonei al servizio e con le stesse caratteristiche. Per il trasporto scolastico dovranno essere utilizzati esclusivamente mezzi collaudati per tale servizio ed in regola con tutte le prescrizioni di legge ed in particolare con le norme contenute nel D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e s.m.i. (codice della strada). Sugli scuolabus non sarà tollerato per nessuna ragione un carico di alunni superiore al massimo fissato dalla carta di circolazione. Non sono infatti ammessi passeggeri in piedi. Gli

Visto per accettazione del legale rappresentante della ditta _____

Sig. _____ Firma _____

scuolabus utilizzati per il servizio, ai sensi del D.M. del 31.01.1977, dovranno rispondere, per caratteristiche costruttive, alle norme dettate dal D.M. del 18.4.1977 e successive modifiche ed integrazioni. Gli stessi saranno utilizzati, oltre che per il trasporto dagli alunni della scuola dell'obbligo, anche dai bambini frequentanti la scuola dell'infanzia. Dovranno quindi essere attrezzati secondo le vigenti disposizioni di legge.

Gli automezzi, oltre ad essere in regola con le norme vigenti in materia di circolazione stradale, dovranno essere mantenuti puliti ed in stato decoroso sia all'interno che all'esterno. La ditta dovrà provvedere periodicamente al controllo meccanico del o dei mezzi utilizzati onde garantire la sicurezza di utilizzo dei medesimi.

Si ricorda che ogni scuolabus, per circolare in maniera regolare, deve:

- superare la revisione annuale presso la sede operativa della Motorizzazione Civile;
- essere mantenuto in condizioni di perfetta efficienza;
- essere condotto da personale in possesso di idonea patente di guida e del CQC (Certificato di Qualificazione del Conducente);
- essere assicurato per R.C. secondo quanto indicato dalle normative vigenti e dal successivo art. 21;
- trasportare solamente il numero di persone consentite dalla carta di circolazione.

Gli automezzi, sicuri e confortevoli, dovranno essere in regola con tutte le disposizioni vigenti sul trasporto collettivo. La ditta garantirà la sostituzione dei mezzi che, non corrispondessero più a requisiti di funzionalità, fruibilità e/o decoro.

L'affidatario ha l'obbligo di apporre sul parabrezza di ogni automezzo, in modo visibile, un cartello con la scritta "Comune di Boschi Sant'Anna – Servizio Trasporto Scolastico".

ART. 16 PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Per il regolare svolgimento del servizio oggetto del presente appalto la ditta affidataria è tenuta ad impiegare personale conducente (autisti scuolabus), sia esso dipendente e/o socio, in possesso di idonea patente di guida e del CQC (Certificato di Qualificazione del Conducente) previsti dalla vigente normativa in materia.

La ditta ha l'obbligo di comunicare per iscritto all'Amministrazione Comunale, prima dell'inizio del servizio e prima di ogni variazione successiva, i nominativi degli autisti addetti al trasporto. Al suddetto personale dovrà essere assicurato il trattamento giuridico ed economico previsti dai relativi contratti di lavoro ed accordi integrativi locali; in ogni caso il Comune di Boschi Sant'Anna è esplicitamente sollevato da ogni obbligo e responsabilità verso il personale impiegato. Tutto il personale che l'impresa dovesse assumere dovrà

Visto per accettazione del legale rappresentante della ditta _____

Sig. _____ Firma _____

essere regolarmente assoggettato alle prescritte assicurazioni assistenziali e previdenziali. Il personale dovrà essere identificabile mediante l'esposizione sul vestiario di un tesserino di riconoscimento.

Nell'espletamento del servizio gli autisti sono tenuti ad osservare un comportamento corretto ed educato nei confronti di tutti gli utenti e di coloro con i quali entrano in contatto in ragione del servizio stesso, nonché a curare il decoro del proprio aspetto e del proprio abbigliamento. La ditta si impegna a richiamare e, se nel caso a sostituire, i dipendenti che non osservassero un contegno dignitoso o fossero abitualmente trascurati nel servizio o usassero un linguaggio scorretto e/o riprovevole nei confronti della particolare categoria di utenti. Gli autisti dovranno usare altresì particolare prudenza e diligenza nella condotta di guida e nelle fasi di salita e discesa degli alunni sugli scuolabus, assicurandosi che tali operazioni si svolgano senza pericoli per l'incolumità degli utenti. Gli autisti rispondono inoltre di tutte le situazioni particolari per l'incolumità personale dei minori trasportati che loro stessi abbiano determinato con una condotta colposa durante le varie fasi di trasporto, ivi comprese le attività preparatorie ed accessorie quali ad esempio la salita e la discesa dallo scuolabus. La vigilanza sugli utenti deve essere esercitata dal momento iniziale dell'affidamento, luogo in cui viene effettuata la fermata, sino a quando alla stessa si sostituisce quella, effettiva o potenziale del personale ausiliario scolastico, nel momento in cui i minori varcano il cancello della scuola, o dei genitori nel momento di ritorno a casa. Gli autisti non potranno lasciare i minori davanti alla scuola ove i cancelli non risultassero ancora aperti, contravvenendo al loro obbligo di vigilanza. Tale obbligo terminerà laddove inizierà quello del personale ausiliario scolastico, previo coordinamento del Dirigente Scolastico, e cioè esattamente nel momento in cui i minori, varcando il cancello di ingresso, entreranno a scuola. I conducenti dovranno altresì esercitare la vigilanza di cui sopra sino al momento del rientro a casa dei minori ed in particolare sino a quando non intervenga quella effettiva o potenziale dei genitori o altro familiare adulto. Non possono costituire giustificazione delle responsabilità degli autisti le eventuali disposizioni date dai genitori di lasciare il minore senza sorveglianza in un determinato luogo, potenzialmente pregiudizievole, con possibile incolumità dello stesso.

Si precisa che il servizio di accompagnamento per gli alunni della scuola dell'infanzia sarà garantito da personale messo a disposizione dal Comune di Boschi Sant'Anna. In ogni caso il Comune di Boschi Sant'Anna è esplicitamente sollevato da ogni obbligo e responsabilità verso il personale impiegato dall'Appaltatore.

Visto per accettazione del legale rappresentante della ditta _____

Sig. _____ Firma _____

ART. 17 REFERENTI

Il Comune di Boschi Sant'Anna comunicherà alla ditta, prima dell'inizio del servizio il nominativo del proprio referente. La ditta affidataria, a sua volta, parimente, fornirà al Comune il nominativo e la reperibilità telefonica del proprio referente mediante comunicazione scritta.

ART. 18 OBBLIGHI DELLA DITTA AFFIDATARIA

L'affidatario è tenuto a procurarsi ogni licenza, permesso od autorizzazione necessarie per il regolare svolgimento dell'attività oggetto del presente capitolato.

Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente capitolato, la ditta affidataria avrà l'obbligo di osservare e far osservare tutte le disposizioni derivanti dalle Leggi e dai Regolamenti, sia a livello nazionale che regionale e comunale, in vigore o che potessero venire eventualmente emanate durante il corso del contratto.

In modo particolare l'affidatario è tenuto ad osservare scrupolosamente le disposizioni in materia di sicurezza e, riguardo i veicoli in servizio pubblico, tutte le altre norme in materia di circolazione sulle strade (velocità, sicurezza, stato di efficienza dei mezzi, condotta di marcia, ecc.). Inoltre la ditta affidataria:

- si impegna ad effettuare, di norma, il caricamento e lo scaricamento degli utenti del servizio presso il domicilio degli stessi;
- ha l'obbligo di segnalare immediatamente all'Amministrazione Comunale tutte quelle circostanze o fatti rilevanti, riscontrati nell'espletamento del servizio, che ne possono impedire o limitare il regolare svolgimento;
- non può sospendere o abbandonare per alcun motivo il servizio;
- deve svolgere il servizio nel rispetto degli orari, dei percorsi e delle fermate previste;
- è responsabile, nei confronti dell'Amministrazione Comunale, del buon andamento di tutti i servizi da essa assunti e della disciplina dei suoi dipendenti;
- deve effettuare il servizio con un numero di scuolabus adeguato, e con la data della 1^a immatricolazione successiva al 31.12.2010;
- deve trasportare su ogni automezzo adibito al servizio un numero di persone non superiore a quello indicato sulla carta di circolazione dell'automezzo stesso;
- è obbligata a garantire il controllo e l'ispezione del servizio da parte del personale autorizzato dal Comune;
- deve accertare che, al momento della discesa degli utenti, la scuola sia regolarmente funzionante;

Visto per accettazione del legale rappresentante della ditta _____

Sig. _____ Firma _____

E' fatto obbligo alla Ditta di formare il personale che effettua il servizio ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 37, ed in ogni caso in conformità a quanto previsto dalla valutazione del rischio effettuata dalla Ditta ai sensi degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. 81/2008.

E' fatto obbligo, altresì, di acquisire, per i soggetti impiegati alla guida degli scuolabus, il certificato di cui all'art. 25 del T.U. D.P.R. 14.11.2002, n. 313, al fine di verificare l'esistenza per tali soggetti di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies e 609 undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con i minori.

Dovranno inoltre essere attuate le disposizioni previste in relazione all'efficacia del divieto di assunzione di alcolici per le mansioni svolte dai lavoratori in relazione alle prestazioni di trasporto richieste, come previsto dal provvedimento del 16/03/2006 della Conferenza permanente Stato Regioni pubblicato nella G.U. n. 75 del 30/03/2006.

ART. 19 ONERI DELLA DITTA AFFIDATARIA

Sono a carico della ditta aggiudicataria del servizio i seguenti oneri:

- spese per il personale in base ai contratti collettivi di lavoro ed oneri corrispondenti. La Ditta è obbligata ad applicare le disposizioni legislative e retributive non inferiori a quelle previste dai CCNL vigenti, rispondenti ai criteri stabiliti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., art. 26 c. 6 per quanto attiene ai costi specifici per la sicurezza;
- spese per i consumi d'esercizio (carburanti, lubrificanti, etc.) e di manutenzione ordinaria e straordinaria relative a tutti gli scuolabus adibiti al servizio;
- spese per il ricovero degli scuolabus;
- spese per qualsiasi imposta e tassa anche connessa al tipo di servizio svolto;
- danni a terzi o al Comune causati dal personale o dai mezzi della ditta appaltatrice durante lo svolgimento del servizio;
- danni causati agli utenti ed, in genere, a terzi;
- spese di spostamento dello o degli scuolabus dal deposito al luogo di partenza del servizio e viceversa;
- spese per la stipulazione e la registrazione del contratto;
- oneri non elencati, ma necessari, per la regolare e completa attuazione del servizio.

Visto per accettazione del legale rappresentante della ditta _____

Sig. _____ Firma _____

ART. 20 RESPONSABILITA'

La ditta affidataria si obbliga a sollevare l'Amministrazione Comunale da qualsiasi pretesa o azione che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi.

Le spese che l'Amministrazione Comunale dovesse sostenere a tale titolo saranno dedotte dai corrispettivi dovuti alla ditta appaltatrice ed in ogni caso da questa rimborsate.

La ditta appaltatrice è sempre responsabile, sia verso il Comune che verso terzi, nell'esecuzione del servizio assunto.

La ditta risponderà altresì per intero dei sinistri che possono colpire l'alunno durante il trasporto scolastico e della perdita o della rottura delle cose che l'alunno porta con sé, esonerando il Comune da ogni addebito civile o penale.

L'affidataria risponderà dei danni alle persone e cose comunque provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune, salvi gli interessi a favore dell'impresa da parte di società assicuratrici.

Per le responsabilità dell'appaltatore si richiama l'art. 1681 del Codice Civile, precisando che il momento iniziale delle responsabilità non si identifica con quello della partenza e la responsabilità non è limitata all'effettiva durata del movimento del mezzo di locomozione, ma si debbano considerare avvenuti durante il viaggio i sinistri che colpiscano la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere del trasporto, durante le soste e le fermate. La ditta aggiudicataria dovrà garantire idonea copertura assicurativa R.C.A. e R.C.T. per il servizio di cui trattasi a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi.

ART. 21 COPERTURA ASSICURATIVA

Per ogni automezzo adibito al servizio oggetto del contratto, la ditta affidataria dovrà essere in possesso di polizza assicurativa R.C.A. e R.C.T. con massimali nei termini di legge.

Il massimale previsto nella polizza non è da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dalla ditta affidataria sia nei confronti dei terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti dell'Ente.

L'affidatario documenterà all'Amministrazione Comunale, prima dell'attivazione del servizio, l'adempimento del suindicato obbligo assicurativo.

Visto per accettazione del legale rappresentante della ditta _____

Sig. _____ Firma _____

ART. 22 DIVIETO DI CESSIONE DELL'APPALTO E SUBAPPALTO

E' fatto divieto all'impresa affidataria di cedere o subappaltare ad altri il servizio affidato, a qualsiasi titolo o sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati all'Amministrazione Comunale.

ART. 23 PENALITA'

La ditta affidataria nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed ai regolamenti concernenti il servizio stesso. Tutte le infrazioni agli obblighi che derivano da disposizioni legislative e regolamentari, da ordinanze municipali e dal presente capitolato saranno accertate dal personale dell'Ente.

Per negligenze e deficienze accertate che compromettano l'efficienza del servizio l'Amministrazione Comunale applicherà una penalità variabile in relazione alla gravità ed eventuale recidiva dell'infrazione, da € 100,00 ad € 1.500,00.

L'Amministrazione Comunale provvederà a contestare la violazione a mezzo e-mail PEC, dal ricevimento della quale la ditta avrà a disposizione otto giorni per far pervenire le proprie controdeduzioni. Qualora non pervenisse riscontro, o le controdeduzioni non fossero ritenute congrue, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione si provvederà ad applicare la penale con atto del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, a valere sui corrispettivi futuri o, in via subordinata, sul deposito cauzionale.

ART. 24 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora l'Amministrazione Comunale ravvisi l'opportunità della soppressione del servizio oppure ne venga sospeso l'esercizio per cause di forza maggiore e non sia possibile ripristinarlo con sicurezza di continuità, si può dar luogo alla risoluzione del contratto.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale procedere alla risoluzione del contratto nel caso in cui il servizio dovesse, in un qualsiasi momento, risultare presente nelle convenzioni CONSIP, fatta salva comunque l'opportunità di dare seguito al contratto qualora la ditta si adegui per difetto ai prezzi presenti nella convenzione attiva di che trattasi.

E' altresì facoltà dell'Amministrazione, ricorrere ad altra impresa e trattenere la cauzione definitiva al modo di penale, nel caso di grave inadempimento, come ad esempio nei seguenti casi:

a) in caso di scioglimento, liquidazione, cessazione o fallimento della ditta;

Visto per accettazione del legale rappresentante della ditta _____

Sig. _____ Firma _____

- b) per la perdita da parte dell'affidatario dei requisiti di idoneità alla professione di trasportatore di passeggeri su strada prescritti dalla legge;
- c) qualora l'affidatario non inizi il servizio nel termine fissato o, iniziato, lo abbandoni, ovvero lo interrompa o comunque lo effettui con ripetute e gravi irregolarità, non dipendenti da causa di forza maggiore;
- d) qualora l'affidatario non ottemperi alle direttive emanate in materia di trasporto pubblico locale;
- e) qualora l'affidatario si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarità di ordine amministrativo e gestionale;
- f) qualora l'affidatario impedisca o renda artificialmente difficili i controlli e le ispezioni del servizio da parte del personale autorizzato dal Comune;
- g) per gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate dopo due diffide formali da parte di questo Comune;
- h) per sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte dell'impresa di uno o più servizi affidati;
- i) per continua ed ingiustificata violazione degli orari e dei percorsi previsti dal presente capitolato o loro effettuazione fuori dai tempi convenuti;
- j) qualora l'affidatario infranga gli ordini emessi nell'esercizio del potere di vigilanza e controllo dell'Amministrazione;
- k) qualora l'affidatario contravvenga al divieto di subappalto di cui all'art. 22 del presente capitolato;
- l) qualora l'affidatario non ottemperi agli obblighi stabiliti all'art. 21 in ambito assicurativo;
- m) qualora l'affidatario con le sue inadempienze nei confronti dei propri dipendenti ponga in essere i presupposti e le condizioni per l'applicazione dell'art. 1676 del Codice Civile;
- n) qualora l'affidatario non osservi le disposizioni impartite dall'Amministrazione Comunale in ordine alla procedura da seguire in caso di sinistri di cui all'art.20;
- o) in caso di effettuazione del servizio con mezzi non adeguati dal punto di vista della sicurezza dei trasportati, non correttamente funzionanti né conservati dignitosamente;
- p) in caso d'impiego nel servizio di conduzione dei mezzi di personale non in regola con le prescrizioni assicurative, previdenziali, ed assistenziali, o non regolarmente corrisposto in base ai vigenti contratti collettivi di lavoro;
- q) nel caso di violazione da parte dell'appaltatore e per il tramite dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento di cui al combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del DPR n. 62/2013 "Regolamento recante codice di

Visto per accettazione del legale rappresentante della ditta _____

Sig. _____ Firma _____

comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 e del Codice di comportamento del Comune di Boschi Sant'Anna adottato con deliberazione di G.C. n. 03 del 30/01/2014;

r) per ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.

Nei suddetti casi la risoluzione si verificherà di diritto qualora l'Amministrazione Comunale comunichi all'aggiudicatario, mediante lettera raccomandata A.R., che intenda avvalersi di questa clausola risolutiva.

E' comunque riconosciuta all'Amministrazione Comunale la facoltà di richiedere all'affidatario la corresponsione dell'importo delle penali previste all'art. 23 del presente capitolato e gli ulteriori danni.

ART. 25 CAUZIONE

La ditta, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni medesime, dovrà costituire una garanzia definitiva, pari al 10% dell'importo contrattuale, nei modi e nelle forme di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

Tale cauzione garantirà anche l'eventuale risarcimento dei danni, nonché il rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata, per fatto dell'appaltatore, a causa dell'inadempimento o cattiva esecuzione del contratto. Resta salvo per il Comune, l'esperienza di ogni altra azione nel caso in cui la garanzia risultasse insufficiente. L'appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia, di cui il Comune abbia dovuto avvalersi in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto. La somma verrà svincolata, con apposito atto dell'ufficio competente, al termine del rapporto contrattuale e dopo che sia stata accertata la sussistenza di tutti i presupposti di legge per procedere in tal senso.

ART. 26 SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti al contratto d'appalto, nessuna esclusa, sono a totale carico della ditta affidataria. Il contratto d'appalto potrà essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.

Visto per accettazione del legale rappresentante della ditta _____

Sig. _____ Firma _____

ART. 27 CONTROVERSIE

Nel caso di controversie che insorgessero tra il Comune di Boschi Sant'Anna e l'affidatario competente a giudicare è il Foro di Verona.

In pendenza della risoluzione di qualsiasi controversia l'affidatario non potrà sospendere o ritardare il servizio di trasporto scolastico.

ART. 28 NORME FINALI

Per quanto non previsto dal presente capitolato e dagli atti o documenti da esso richiamati si invia alla normativa regolante la materia e a quanto disposto dal Codice Civile all'art. 1681 e seguenti in materia di trasporto di persone.

Visto per accettazione del legale rappresentante della ditta _____

Sig. _____ Firma _____